



Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In Nome di S. M. Vittorio Emanuele III°
per grazia di Dio e volontà della Nazione
Re d'Italia

La Commissione permanente d'Accusa dell'Alta Corte di Giustizia, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
Sentenza

Letti gli atti a carico di

Massarucci Alceo, fu Giuseppe, di anni 86, da Terui, Senatore del Regno
imputato

del reato di cui agli artt. 484 capoverso, 63, 64, 79 del codice penale, per avere dalla fine dell'anno 1911 al maggio 1918 in tempi diversi, con atti esecutivi della medesima risoluzione, concorso, con altri, a tenere abili, finalmente giuochi d'azzardo in luoghi aperti al pubblico, in Via del Accontentico N° 34, e in Via in Arcione, prestando all'uopo anche i locali.

Ritenuto che in pendenza del procedimento dianzi indicato, l'autorità R. P. S., con suo rapporto del 2 maggio ultimo, riferiva che l'on. Massarucci, sempre nell'intento di impedire alla polizia di sorprendere in flagranza di giuoco l'altra bisca, che noti

Biscaglieri tenevano in Via in Arcione n. 11, sotto il titolo di "Circolo della Concordia". Aveva in quel locale trasferito la sua abitazione e collocato, al solito (come aveva già fatto in Via del Clementino) sulla porta d'ingresso una targa col suo nome, cognome e qualità di Senatore.

Col detto rapporto la Questura chiedeva di essere autorizzata ad operare una visita di sorpresa nella sede del pseudo Circolo ed annesso appartamento abitato dall'on. Massarucci.

Essendo stata concessa l'autorizzazione, la sorpresa ebbe luogo nel giorno 11 giugno, e la polizia poté constatare, nella quasi flagranza, l'esercizio del giuoco d'azzardo ed elevarne verbale a carico di diciotto persone che vi prendevano parte e dei tenitori della bisca.

Dal detto verbale risulta che l'on. Massarucci fece tutto il possibile per impedire che funzionari ed agenti di P. S. accedessero nella bisca e vi eseguissero una perquisizione, tanto che fu necessario abatterne la porta d'ingresso, e risulta altresì che nella stanza da letto di lui furono trovati nascosti gli arnesi del giuoco e, negli abiti che indossava, del pari nascoste, parecchie migliaia di lire che i giuocatori, nell'atto della sorpresa, avevano a lui consegnate nella speranza di sottrarle al sequestro.

È pertanto altro procedimento si è ora iniziato a carico dei seguenti individui: Massarucci Alce, Castelli Luigi di Raurero. De' Commari Oreste fu Giovanni. Cascia Nicola fu Gerardo. Garassino Alfredo fu Giovanni. Padovani Augusto fu G. Battista. Massi Augusto fu Federico. Conti Desiderio fu Mariano. Dandini Dino fu Antonio. Riccioni Gin.

lio di Antonio. Monanni Pietro fu Vincenzo. Fercioli
 Conti Stefano fu Francesco. Levi Morenos Eulio
 fu Giuseppe. Gentili Oreste fu Luigi. Tacchirotti
 Paolo Giuseppe fu Gaspare. Morziello Salvatore di
 Raffaele. Larone Carlo di Francesco. Bartolucci
 Mariano fu Carlo. Ordioni Giuseppe, fu Giorgio -
 Sangiuliano Oreste fu Pietro. Lucente Raffaele
 fu Nicola e Mogne Arturo di Giuseppe.

Di essi, i primi otto, tra cui il Massarucci,
 sono imputati del reato previsto dall'articolo
 484 del codice penale, per avere in Roma, in luogo
 aperto al pubblico, tenuto abitualmente giuoco
 d'azzardo, nella Via in Arcione N. 44, pre-
 stando anche il locale; gli altri del reato di
 cui all'art. 485 stesso codice, per aver preso par-
 te al giuoco.

Ritenuto che in base ai succennati gravissi-
 mi elementi di prova si deve estendere il pro-
 cedimento già in corso anche al fatto nuovo
 ora accertato: di avere il Massarucci abitual-
 mente continuato a proteggere le bische, avva-
 landosi della sua qualità di Senatore, e ponen-
 dola, purtroppo, ancora una volta, mediante
 retribuzione in denaro, al servizio di noti e
 diffamati biscazzieri.

Ritenuto, per quanto attiene ai rapporti pro-
 cessuali tra il Massarucci e gli altri imputati,
 che già questa Commissione permanente d'ac-
 cusà, colla precedente sentenza del 30 maggio
 scorso, giudicando su di altra simile imputa-
 zione, ritiene essere la responsabilità del Mas-
 sarucci distinta e separata da quella dei te-
 nitori della casa di giuoco e ciò sulla consi-
 derazione che egli non era socio dei tenutari, né
 caratista della casa.

Ritenuto che anche ora la denunzia non attri-
 buisce all'on. Massarucci di essere socio o caratista

dell'illecità agiunta, ma soltanto di avere posta anz
che adesso, come prima, la sua dignità Senatoria,
le al servizio della casa di giuoco di Via in
Aucione.

È pertanto, essendo anche ora la condizione giu-
ridica dell'on. Massarucci diversa e distinta da
quella degli altri imputati, l'Alta Corte deve anche
ora ordinare la separazione dei rispettivi proce-
dimenti, verbando a sé il giudizio a carico del
Massarucci e rinviando all'autorità giudiziaria
ordinaria gli altri imputati.

Per questi motivi

Visti gli artt. 484 e 485 del cod. pen. e 33 del regola-
mento giudiziario del Senato.

Ordina che si estenda il procedimento a carico
del Senatore Massarucci anche alla nuova imputa-
zione risultante dal verbale dell'autorità d. P. S.
del 12 corrente giugno, e che il giudizio, anche
per tal fatto, abbia luogo innanzi all'Alta Corte,
in conformità di quanto fu disposto con la pre-
cedente sentenza del 30 maggio u. s.

Rinvia tutti gli altri imputati all'autorità giu-
diziaria ordinaria.

Così deciso in Roma il 26 giugno 1918. -

Bonasi	"	Albonati
Pagano	"	Pagano
Campolo	"	Caravatta
Deblasio	"	Adelblasio
Deputi	"	Deputi
Pincherle	"	Pincherle
Cassio	"	Cassio
Polomusi	"	Polomusi
Leris	"	Leris

Fontana Cane